Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 marzo 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. **1201.**

Donazione disposta a favore dello Stato dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con atto per notar Carlo Alberto Ferri di Pesaro 4 febbraio 1967, n. 69548 di rep., di alcune porzioni del fabbricato sito in Fossombrone, via Corte Alta, civ. 14, catastalmente descritte in tale atto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1202.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ad acquistare un immobile.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale del Banco di Roma viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 140.000.000 l'area edificabile di circa mq. 540, sita in Milano, con fronte sul viale Sabotino, di proprietà della SICOS - Società italiana costruzioni S.p.a., distinta sul nuovo catasto terreni di Milano alla partita 325659, foglio n. 526, mappale 82, come da rogito per notaio dottor Danilo Cipollone del 3 agosto 1967, rep. n. 215211/2929.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1203.**

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato:

a) ad acquistare dai signori Di Lello Francesco, Di Lello Francesco per Giuseppe e Di Lello Anna, per il prezzo complessivo di L. 267.250, i diritti vantati dai predetti signori su un immobile — costituito da un appezzamento di terreno, dell'estensione complessiva di mq. 1719, sito in agro di Villa Santa Maria (Chieti), contrada Colle Morto — come da atto a rogito avvocato Italo de Luca, notaio in Villa Santa Maria, in data 10 maggio 1955, repertorio n. 570, raccolta n. 169; dalle signore Di Lello Lina e Candelora e Di Lello Pierina, per il prezzo complessivo di L. 162.500, i diritti vantati dalle menzionate signore sul predetto immobile, come da atto a rogito dello stesso notaio avv. de Luca, in data 18 ottobre 1955, repertorio numero 1044, raccolta n. 293;

b) ad accettare la donazione disposta a favore dell'E.N.A.L. dalla Società meridionale di elettricità, per azioni, con sede in Napoli e dalla Terni, società per l'industria elettrica, per azioni, con sede in Roma, di un complesso di beni che insistono sull'immobile anzidetto con atto a rogito dott. Ferdinando Tozzi, notaio residente in Napoli, in data 24 novembre 1961, repertorio n. 31305: detti beni (costituiti da un padiglione in populit di circa mq. 400, da un campo da tennis, da un cinema all'aperto, da un campo di bocce, da attrezzatura e materiali vari, sono specificatamente indicati nel ricordato atto notarile di donazione, con il quale è stato attribuito ai beni in parola il valore di L. 2.000.000; come si evince dal medesimo atto notarile di donazione, la liberalità è stata fatta in considerazione dell'attività educatrice e ricreativa svolta dal circolo E.N.A.L. di Villa Santa Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **71.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano di numismatica, con sede in Roma.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto dell'Istituto italiano di numismatica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **72.**

Erezione in ente morale della fondazione « Crocerossina Marialaura Bocchetti Protti », con sede in Belluno.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Crocerossina Marialaura Bocchetti Protti », con sede in Belluno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese, fra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i successivi decreti di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Vista la nota n. 382/E/501 del 10 giugno 1969, con la quale il dott. Millo Carignani, consigliere dell'istituto in rappresentanza dei lavoratori del credito rassegna le proprie dimissioni dall'incarico per improrogabili impegni della sua attività sindacale;

Vista la nota n. 383/E/501 del 10 giugno 1969, con la quale la Federazione autonoma bancari italiani propone per lo stesso incarico e rappresentanza il sig. Luigi Marmiroli;

Considerata la necessità di accogliere le dimissioni presentate e di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Luigi Marmiroli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione del dott. Millo Carignani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 7

(1849)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore costiero « Riva Trigoso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore costiero « Riva Trigoso » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 dicembre 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1970
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 368

(1841)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1970.

Nomina di un membro della commissione consultiva per il parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1969, registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 17, con il quale si è provveduto a nominare la commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1969-1970;

Considerato che il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano dott. ing. Aldo Rossetti, che fa parte di detta commissione consultiva, quale rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione di esso con l'attuale direttore del compartimento suddetto, dott. ing. Pietro Pulga, come risulta dalla lettera del suindicato dicastero n. 15644 in data 19 novembre 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. ing. Pietro Pulga, direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano è nominato membro della commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, quale rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il restante periodo del biennio 1969-1970, in sostituzione del pari grado dott. ing. Aldo Rossetti, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1970

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Registro n. 1 *Azienda forestale, foglio n.* 57

(1955)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1970.

Nomina di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1968-1971;

Vista la lettera n. 425 del 17 dicembre 1969 con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato come proprio rappresentante nel comitato stesso il consigliere della Corte di cassazione dott. Alfredo Arienzo, in sostituzione del dott. Gaetano Scarpello, procuratore generale della Corte di cassazione, impossibilitato ad attendere all'incarico per i maggiori impegni connessi al suo nuovo ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 18 dicembre 1969, il dott. Alfredo Arienzo è nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del dott. Gaetano Scarpello.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1970
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 344

(1956)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1970.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, con il quale venne istituito l'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1964, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione del predetto ente per la durata di un quadriennio;

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione di detto consiglio;

Viste le designazioni a tal fine formulate dal comune di Roma e dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » è composto come segue, per la durata di un quadriennio e con decorrenza dalla data di insediamento:

Franceschini prof. Francesco, presidente;
Bellonzi prof. Fortunato, segretario generale;
Saetti prof. Bruno;
Castelfranco prof. Giorgio;
Santini dott. Rinaldo;
Rebecchini avv. Francesco;
Bacchetti dott. Gino;
Menegatti dott. Demetrio;
Piccolo prof. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

RUMOR

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente la commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativa alla costituzione di una commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 380, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della commissione medesima;

Visto il telegramma del 19 gennaio 1970, con il quale il presidente della Provincia autonoma di Trento, avv. Bruno Kessler, comunica che il prof. Attilio Tanas è stato sostituito in seno alla giunta provinciale dal cav. uff. Spartaco Marziani e designa quest'ultimo quale rappresentante di detta provincia autonoma nella commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione predetta il prof. Attilio Tanas, già membro supplente, con il cav. uff. Spartaco Marziani;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. uff. Spartaco Marziani è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Provincia autonoma di Trento, in sostituzione del prof. Attilio Tanas.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 58

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente la commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di una commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 380, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della commissione medesima;

Vista la nota n. 129 del 19 gennaio 1970, con la quale il comm. rag. Mauro Bordon, eletto presidente della Regione Valle d'Aosta, chiede di essere nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'avv. Cesare Bionaz, già presidente della Regione, deceduto, con il comm. rag. Mauro Bordon;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. rag. Mauro Bordon è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione Valle d'Aosta, in sostituzione dell'avv. Cesare Bionaz.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 57

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Variazione alle piante organiche del personale dei dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni, riguardante le piante organiche del personale di dattilografia;

Considerato che per le esigenze del centro elettronico per la ricerca dei precedenti giurisprudenziali presso la Corte di cassazione è necessario aumentare di cinque unità l'organico del personale di dattilografia della corte medesima;

Considerato che l'attuale pianta organica del personale di dattilografia di questo Ministero, a seguito della riduzione di dodici posti operata nel 1968, è risultata insufficiente a fronteggiare le molteplici esigenze di servizio del Ministero stesso e che pertanto va aumentata di quattro unità;

Ritenuta la necessità di aumentare di almeno una unità l'organico del personale di dattilografia della sezione distaccata di corte di appello di Salerno, tenuto conto della inadeguatezza dell'attuale pianta organica in rapporto alle gravose esigenze di servizio di quella sede;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile sopprimere il posto di dattilografo nell'organico di alcune preture, ove il posto stesso è vacante da alcuni anni e ove il servizio copia continua ad essere assicurato dalle norme vigenti in materia;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo in organico nelle preture di Castelfiorentino, Cento, Cittadella, Corteolona, Gardone Val Trompia, Isola della Scala, Oderzo, S. Giovanni in Persiceto, Serravalle Scrivia e Volterra è soppresso.

Art. 2.

La pianta organica del personale di dattilografia dei sottoindicati uffici è aumentata come appresso:

Ministero di grazia e giustizia da 118 a 122 posti
Corte di cassazione . . da 70 a 75 posti
Sezione distaccata di Corte di appello di Salerno . . . . . . da 1 a 2 posti

Nei sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le tabelle *A*, *C* e *D* allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965 e successive variazioni.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 344

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1033, recante disposizioni per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di talune varietà di arance;

Visto il regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione, del 4 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance;

Visto il regolamento (CEE) n. 209/70 della commissione, del 4 febbraio 1970, che fissa per la campagna 1969-70 il prezzo minimo di acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria per la trasformazione di tali arance;

Sentito il Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

I contratti previsti dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2601/60 del consiglio sono trasmessi dagli interessati, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 2.

Le domande di concessione della compensazione finanziaria, corredate dalle indicazioni e dalla documentazione previste dal regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione, debbono essere trasmesse all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 3.

I certificati di controllo, previsti dall'art. 6 del regolamento (CEE) della commissione indicato nel precedente art. 2, sono rilasciati dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 4.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 del consiglio ed imputabili al fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 5.

Le compensazioni finanziarie di cui al precedente articolo 4 sono concesse in conformità delle disposizioni e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 2601/69 del consiglio.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Guardia Piemontese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti:

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel comune di Guardia Piemontese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Guardia Piemontese (Cosenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Guardia Piemontese, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, lunga 60 km., è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi

rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni della costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona litorale tirrenica sita nel territorio del comune di Guardia Piemontese (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Cominciando da nord confine col comune di Acquappesa il mappale 91 (foglio n. 21) - la strada comunale Moranasi Fontana Muglia - tratto della strada comunale Guardia Piemontese - Fagnano Castello - i mappali 135, 134, 136, 137, 156, 140, 141 e 143 (foglio n. 33) - tratto della strada comunale Chinotto sino a raggiungere il confine con comune di Fuscaldo - tratto del confine col comune di Fuscaldo e la battigia del mare sino a raggiungere il comune di Acquappesa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Guardia Piemontese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

La porzione di vincolo riguardante il comune di Guardia Piemontese è stata esaminata presente il sindaco.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Guardia Piemontese racchiuso nel seguente tracciato:

Cominciando da nord confine col comune di Acquappesa il mappale 91 (foglio n. 21), la strada comunale Moranasi Fontana Muglia, tratto della strada comunale Guardia Piemontese-Fagnano Castello, i mappali 135, 134, 136, 137, 156, 140, 141 e 143 (foglio n. 33), tratto della strada comunale Chinotto sino a raggiungere il confine col comune di Fuscaldo, tratto del confine col comune di Fuscaldo e la battigia del mare sino a raggiungere il comune di Acquappesa;

ha, per le su esposte ragioni notevole interesse ambientale e paesistico.

Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità relativa.

(*Omissis*).

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Praia a Mare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel comune di Praia a Mare;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Praia a Mare (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della lunga fascia costiera di 60 km., è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appenino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni della costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrange in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Al-

cuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona costiera tirrenica sita nel territorio del comune di Praia a Mare (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Cominciando da nord-ovest: tratto del confine col comune di Tortora sino alla sua intersezione con la strada provinciale Praia-Aieta. Tratto di detta strada, indi la strada vicinale Viscigliosa sino al punto in cui si immette nella strada comunale Falconara, presso il vallone di Artisena. Tratto della strada Falconara fra il vallone Artisena ed il vallone Papaleo. Indi la strada comunale Praia-Aieta sino al bivio con la strada vicinale del Vigiolo. Strada vicinale del Vigiolo, i mappali 44, 50, 53 e 51 (tutti del foglio n. 52). Tratto del canale Vigiolo indi breve tratto della strada vicinale del Fortino, il mappale 59 (foglio 52), tratto della strada comunale Fortino sino al suo incrocio con la strada vicinale Fiuzzo indi i mappali 14, 13, 16, 17, 18, 21, 46 109, 48 e 107 (foglio n. 61) poi, attraversata la strada comunale Aieta-Foresta-Riviera, i mappali 188*a* e 183*a* (foglio n. 61) sino a raggiungere il Vallone Fiuzzo (Fiuzzi sulle carte militari). Tratto del vallone Fiuzzo che in parte segna il confine con il comune di S. Nicola Arcella e raggiunge la battigia del mare. Da questo punto la battigia del mare sino al punto in cui essa tocca il confine del comune di Tortora. Nel presente vincolo sono compresi l'isola di Dino e tutti gli scogli che affiorano lungo l'intera costa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n.1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Praia a Mare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso.

(*Omissis*).

La porzione del vincolo riguardante il comune di Praia a Mare è stata esaminata presente il sindaco.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Praia a Mare racchiuso nel seguente tracciato:

cominciando da nord-ovest: tratto del confine col comune di Tortora sino alla sua intersezione con la strada provinciale Praia-Aieta. Tratto di detta strada, indi la strada vicinale Viscigliosa sino al punto in cui si immette nella strada comunale Falconara, presso il vallone di Artisena. Tratto della strada Falconara fra il vallone Artisena ed il vallone Papaleo. Indi la strada comunale Praia-Aieta sino al bivio con la strada vicinale del Vigiolo. Strada vicinale del Vigiolo, i mappali 44, 50, 53 e 51 (tutti del foglio n. 52). Tratto del canale Vigiolo indi breve tratto della strada vicinale del Fortino, il mappale 59 (foglio 52), tratto della strada comunale Fortino sino al suo incrocio con la strada vicinale Fiuzzo indi i mappali 14, 13, 16, 17, 18, 21, 46, 109, 48 e 107 (foglio n. 61) poi, attraversato la strada comunale Aieta-Foresta-Riviera, i mappali 188-*a* e 183-*a* (foglio n. 61) sino a raggiungere il vallone Fiuzzo Fiuzzi sulle carte militari). Tratto del vallone Fiuzzo che in parte segna il confine con il comune di S. Nicola Arcella e raggiunge la battigia del mare. Da questo punto la battigia del mare sino al punto in cui essa tocca il confine col comune di Tortora. Nel presente vincolo sono compresi l'isola di Dino e tutti gli scogli che affiorano lungo l'intera costa;

ha, per le sue esposte ragioni, notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di Praia a Mare secondo i suaccennati limiti.

(*Omissis*).

(1867)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1249/segr. del 23 gennaio 1970, con la quale il comune di Viterbo comunica che il commendatore Santino Clementi è stato eletto sindaco del comune suddetto in sostituzione del prof. Salvatore Arena, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il prof. Salvatore Arena con il comm. Santino Clementi;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Santino Clementi, eletto sindaco del comune di Viterbo, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del prof. Salvatore Arena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1945, con il quale il dott. Guido Casale è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti in rappresentanza della ex Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione;

Considerato che il dott. Guido Casale è dimissionario e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Bruno Bressan è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Guido Casale, dimissionario.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969 e 22 settembre 1969 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande dell'Associazione di pubblica assistenza denominata « Croce verde » di Bogliasco (Genova) e dell'Associazione di pubblica assistenza denominata « Croce verde Arma di Taggia », di Arma di Taggia (Imperia), con le quali i predetti enti hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali avanti citati nelle premesse, sono aggiunti:

259) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde », di Bogliasco (Genova);

260) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde Arma di Taggia » di Arma di Taggia (Imperia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: BOSCO

(1983)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

Designazione dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visto in particolare l'art. 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Vista la domanda con cui l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ha chiesto di essere designato a compiere le operazioni di mutuo di

cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 274322 e n. 275984 in data 12 febbraio 1969, n. 406566 in data 16 maggio 1969, numero 408314 in data 25 settembre 1969 e n. 417208 in data 20 gennaio 1970, con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 422, altri 61 istituti ed enti nonchè la Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta è designata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1 e 2;

Art. 2.

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta effettuerà le operazioni di mutuo previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, con la osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(1820)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

Determinazione del limite massimo del saggio di interesse per le obbligazioni emesse e per i mutui concessi dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, con il quale presso la Banca nazionale del lavoro venne costituita la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto il regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 453, con il quale furono apportate modifiche al funzionamento della predetta sezione;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il saggio nominale massimo d'interesse delle obbligazioni emesse dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro è stabilito nella misura del 7 %.

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla sezione medesima è stabilito nella misura del 7 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la sezione anzidetta è abilitata ad emettere in corrispondenza dei mutui stessi, aumentato della commissione fino all'1 % del capitale mutuato, nonchè dei diritti erariali in base alle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulate con lettera 4 febbraio 1970, n. 5465;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Attili dott. Leonida;
2. Cossio dott. Amedeo;
3. Carli per. ind. Gastone;
4. Serafini Giovanni;
5. Turi dott. Adolfo;
6. Vento dott. Alberto;
7. Zuccheretti Renato.

Membri supplenti:

1. Bondì dott. Maurizio;
2. Mearelli rag. Alberto;
3. Vannini rag. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1981)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Fissazione delle quote di base per lo zucchero con decorrenza dalla campagna saccarifera 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/CEE del 18 dicembre 1967 e i successivi regolamenti CEE, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visti gli articoli 4 e 5 del Regolamento della stessa Comunità economica europea n. 1027/67/CEE del 21 dicembre 1967, relativi alla ridistribuzione delle quote di base per lo zucchero assegnato alle singole imprese saccarifere, fino al limite massimo del 5 % delle quote stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968, modificato con il successivo decreto ministeriale 24 febbraio 1970, concernenti la fissazione delle quote di base per lo zucchero, di cui ai citati regolamenti n. 1009/67/CEE e n. 1027/67/CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1969, concernente la fissazione delle nuove quote di base per lo zucchero;

Considerata l'opportunità di favorire lo sviluppo della produzione bieticola, tenendo conto degli orientamenti determinatisi in talune zone a particolare vocazione, ed in special modo nell'Italia centro-meridionale, nonchè di favorire la conseguente ristrutturazione industriale;

Considerata altresì l'opportunità di agevolare il potenziamento delle iniziative bieticolo-saccarifere delle cooperative di produttori agricoli o con partecipazione degli enti di sviluppo;

Considerato che, per tutto quanto sopra detto, è opportuno procedere alla ridistribuzione delle quote di base ancora disponibili ai sensi del citato regolamento n. 1027/67/CEE nella misura pari al 4 % delle quantità stabilite con decreto ministeriale 26 febbraio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Alle quantità di base di zucchero bianco, di cui agli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, viene applicata, ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Comunità economica europea n. 1027/67/CEE del 21 dicembre 1967, citato nelle premesse, e con decorrenza dalla campagna saccarifera 1970-71, una riduzione del 4 %.

Art. 2.

La quantità di zucchero bianco di q.li 492.000, risultante dalla riduzione del 4 % di cui al precedente articolo, viene ripartita fra le società saccarifere:

I. — per q.li 328.000, in relazione all'approvvigionamento da esse effettuato nelle singole regioni e in base ai seguenti criteri:

quintali 164.000, in rapporto alla percentuale di aumento della produzione bieticola delle singole regioni ottenuta mediamente negli anni 1966-1969, rispetto agli anni 1961-1965. Qualora, in applicazione di tale criterio, il quantitativo da assegnare in funzione regionale risulti inferiore al 5 % del quantitativo attribuibile, esso non viene conteggiato per la regione considerata, ma è proporzionalmente ripartito fra le altre regioni, secondo la percentuale spettante a ciascuna, in base al suddetto criterio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui, nella regione, si approvvigioni una sola società;

quintali 164.000, in rapporto all'aumento della produzione bieticola di ciascuna regione rispetto a quello nazionale negli anni 1966-1969 nei confronti degli anni 1961-1965. Qualora, in applicazione di tale criterio, il quantitativo da assegnare in funzione regionale risulti inferiore al 5 % del quantitativo attribuibile, esso non viene conteggiato per la regione considerata, ma è proporzionalmente ripartito fra le altre regioni, secondo la percentuale spettante a ciascuna, in base al suddetto criterio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui, nella regione, si approvvigioni una sola società;

II. — per quintali 164.000 in base ai seguenti criteri:

quintali 82.000:

a) per contenere le riduzioni derivanti dal combinato disposto dell'art. 1 e del punto I del presente articolo, in quanto sia richiesto dalle esigenze della ristrutturazione, per le imprese saccarifere con più di uno stabilimento;

b) per eliminare le riduzioni derivanti dal combinato disposto dell'art. 1 e del punto I del presente articolo, per le imprese saccarifere con un solo stabilimento;

c) per potenziare gli zuccherifici cooperativi agricoli o con partecipazione di enti di sviluppo, mediante l'assegnazione della quota residua dopo le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);

quintali 82.000:

a) fino alla concorrenza del 15 % di detta quantità agli zuccherifici cooperativi agricoli o con partecipazione di enti di sviluppo;

b) per la differenza, agli zuccherifici dell'Italia centro-meridionale la cui zona di approvvigionamento gravita prevalentemente in regioni che nel biennio 1968-1969, rispetto agli anni 1961-1965 abbiano registrato, mediamente, una partecipazione all'incremento della coltura della barbabietola da zucchero superiore al 15 % ed in relazione all'apporto provinciale a detto incremento.

La ripartizione delle quantità di cui alle precedenti lettere a) e b) viene effettuata sulla base della produzione media di zucchero ottenuta nel biennio 1968-1969 e con coefficiente dimezzato per gli stabilimenti la cui produzione, nel biennio stesso, abbia superato i 250.000 quintali di zucchero.

Nessuna maggiorazione di quota viene attribuita in applicazione del presente articolo alle imprese saccarifere che in entrambi gli anni 1968 e 1969 non abbiano prodotto un quantitativo di zucchero almeno pari alla quota di base ad essi assegnata con decreto ministeriale 26 febbraio 1968. Il quantitativo risultante dalla non attribuzione di dette maggiorazioni di quota viene portato in aumento di quello previsto al punto II del presente articolo.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969, le quantità di base di zucchero, espresse in quintali netti di zucchero bianco, complessivamente attribuite a ciascuna impresa saccarifera con decorrenza dalla campagna saccarifera 1970-71, tenuto conto delle variazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e di quelle apportate con decreto ministeriale 24 febbraio 1970, sono le seguenti:

	Quintali
Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	3.865.037
Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	2.459.850
Società zuccherificio e raffineria di Pontelongo - Bruxelles	711.442
Società distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	751.315
Società Sadam - Bologna	587.189
Società Generale di zuccherifici - Bruxelles	136.369
Società romana zucchero - Genova	291.756
Società zuccherificio del Volano - Genova	249.330
Società zuccherificio di Sermide - Genova	272.195
Società Spicalauis - Genova	376.422
Società zuccherificio di Avezzano - Roma	268.345
Società saccarifera Abruzzo e Molise - Avezzano (L'Aquila)	342.710
Società generale delle conserve alimentari « Cirio » - Zuccherificio di Capua - Roma	149.905
Società zuccherificio Castiglionese - Roma	178.512
Società zuccherificio e raffineria di Mizzana - Mizzana (Ferrara)	158.609
Società cooperativa produttori agricoli - Ostellato (Ferrara)	160.702
Società cooperativa produttori bieticoli - Minerbio (Bologna)	211.904
Società fondiaria industriale romagnola Bologna	189.531
Società agricola industriale emiliana - Bologna	286.432
Società fondiaria agricola industriale - Valdagno (Vicenza)	129.653
Società distillerie agricole - SADA - Bologna	97.356
Società zuccherifici meridionali - Matera	190.936
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - Roma	234.500
in totale	12.300.000

I sopraindicati quantitativi comprendono le seguenti quantità massime di zucchero, espresse in quintali netti di zucchero bianco, producibili dalla dezuccherazione dei melassi di produzione nazionale:

	Quintali
Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	51.001
Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	259.476
Società distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	212.621

Art. 4.

Allo scopo di consentire, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, citato nelle premesse, la necessaria tutela degli interessi dei produttori di barbabietole da zucchero, restano confermate le disposizioni contenute all'art. 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, relative alla ripartizione tra gli zuccherifici della quantità di zucchero complessivamente attribuita a ciascuna impresa saccarifera avente due o più stabilimenti di trasformazione, al trasferimento di quote di zucchero da uno stabilimento ad altro stabilimento, alla concentrazione di quote di produzione e alla stipulazione ed esecuzione dei contratti di fornitura delle barbabietole da zucchero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred van der Noot d'Assche, console onorario del Belgio a Olbia.

(1851)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Duilio De Polo, console onorario del Gabon a Trieste.

(1852)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Primo Rovis, console generale onorario dell'Honduras a Trieste.

(1853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Vitezit 20 »

L'esplosivo da mina denominato « Vitezit 20 » fabbricato dalla Hemijska Industrija Slobodan Princip Seljo nel proprio stabilimento di Vitez (Jugoslavia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di p. s. come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1854)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « AN-DIN 5° »

L'esplosivo da mina denominato « AN-DIN 5° » che la società Italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consociate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1855)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Titan A4 »

L'esplosivo da mina denominato « Titan A4 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1856)

Riconoscimento di razzi illuminanti

Il razzo illuminante in miniatura (Minirazzo), munito di semplice carica propulsiva, tracciante, illuminante nelle due versioni: per pistola lanciarazzi e per fucile da caccia, nonchè il razzo munito anche di carica finale detonante per soli fucili da caccia, che la Società Armaplast intende fabbricare in uno stabilimento regolarmente autorizzato, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di p. s., il primo (nelle due versioni) nella categoria 5ª, gruppo A, il secondo nella categoria 4ª, dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1857)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.955.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970 il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.786.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Sassari, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.591.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Cremona, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi dell'11 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,50	628,80	628,90	628,85	628,80	628,50	628,80	628,85	628,50	628,65
Dollaro canadese .	585,50	585,90	586 —	586,10	585,20	585,50	586,25	586,10	585,50	585,60
Franco svizzero .	145,73	145,92	145,93	145,92	145,90	145,75	145,91	145,92	145,73	145,83
Corona danese .	83,82	83,91	83,93	83,92	84 —	83,82	83,92	83,92	83,82	83,85
Corona norvegese .	87,96	88,04	88,07	88,05	88 —	87,96	88,03	88,05	87,96	87,97
Corona svedese .	120,74	120,81	120,83	120,815	120,70	120,74	120,82	120,815	120,74	120,77
Fiorino olandese	172,87	173,08	173,10	173,07	172,90	172,87	173,07	173,07	172,87	172,98
Franco belga .	12,65	12,658	12,6690	12,6675	12,65	12,65	12,66	12,6645	12,65	12,65
Franco francese	113,37	113,48	113,50	113,49	113,45	113,37	113,50	113,49	113,37	113,44
Lira sterlina .	1512,15	1513,25	1513,25	1513,45	1512,50	1512,15	1513,30	1513,45	1512,15	1512,90
Marco germanico .	170,69	170,94	171 —	170,965	170,85	170,69	170,95	170,965	170,69	170,88
Scellino austriaco .	24,29	24,30	24,31	24,3175	24,25	24,29	24,315	24,3175	24,29	24,30
Escudo portoghese	22,08	22,08	22,10	22,095	22,15	22,08	22,09	22,095	22,08	22,09
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,015	9,015	9 —	9 —	9,02	9,015	9 —	9 —

Media dei titoli dell'11 marzo 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,55
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	85,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,20
» 5,50 % » » 1968-83	87,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,75
» » » 5,50 % 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,825
Dollaro canadese	586,175
Franco svizzero	145,915
Corona danese	83,92
Corona norvegese	88,04
Corona svedese	120,817
Fiorino olandese	173,07
Franco belga	12,664
Franco francese	113,495
Lira sterlina	1513,375
Marco germanico	170,957
Scellino austriaco	24,316
Escudo portoghese	22,092
Peseta spagnola	9,017

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)

Per il periodo dal 1° agosto 1969 al 5 ottobre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg.) Prelievo	Supplemento Prelievo
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	9.110	zero
	07	b. non nominati	10.712	zero
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.930	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21.592	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.995	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.567	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.119	zero
	091 094	6. altre	22.567	zero
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.458 (*b*) (1)	zero
	124	2. zampe; code	1.254 (*b*) (1)	zero
	127	3. rognoni	14.627 (*b*) (1)	zero
	131	4. fegati	16.855 (*b*) (2)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.358 (*b*) (1)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.258 (*b*) (1)	zero
	141	7. altre	12.258 (*b*) (1)	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.851	zero
	04	II. secco o affumicato	6.826	zero
	07	B. grasso di maiale	3.900	zero
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.930	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21.592	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.995	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.567	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.119	zero
	21	6. altre	22.567	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg.) Prelievo	Supplemento Prelievo
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	23.263	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati .	39.283	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate .	30.925	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate .	38.865	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti . .	20.199	zero
	44	6. altre . . .	39.283	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.458	zero
	51	b. zampe; code	1.254	zero
	54	c. rognoni	14.627	zero
	57	d. fegati	16.855	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.358	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.258	zero
	67	g. altre	12.258	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.572 (*b*) (3)	zero
	04	II. altri	5.572	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	25.141 (*b*) (4)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	41.935	zero
	08	II. altri	28.892	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	25.110 (*b*) (5)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	45.509	zero
	28	beta. altri	45.509	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	37.678	zero
	34	cc. altre	26.051	zero
	37	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	21.788	zero
	41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.433	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 16,8 %, (2) 17,6 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(1695)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, numero 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso — Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i

combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica he, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità;

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto) e formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di geometria piana e solida;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);
nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.
Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 44

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso
in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1802)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1970, alle ore 8.

(1863)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Vista la legge 7 marzo 1967, n. 119, concernente l'ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'amministrazione degli archivi di Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto, ruolo segretari, dell'amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili otto posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) a *d*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio;

c) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4); per gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data del 15 novembre 1963 presso le soppresse sottosezioni degli archivi di Stato (legge 7 marzo 1967, n. 119);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o

dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) in cui intendono sostenere la prova orale di cui al numero 4 dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione esaminatrice

Art. 6.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 7.

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Storia d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;
2) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di storia del diritto pubblico italiano;
3) Legislazione archivistica;
4) Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 8.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 9.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 11.

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, o irregolarmente compilati, comporta la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Saranno, inoltre, applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove di guerra, per servizio e per lavoro, degli invalidi civili, dei sordomuti e dei profughi.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che ne era in godimento alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, mutilati e invalidi per servizio, mutilati e invalidi civili e mutilati e invalidi sul lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dalle disposizioni dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, civili e sul lavoro, alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 5.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso, nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza ministeriale.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il direttore della divisione personale della direzione generale degli archivi di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1970
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 341

(1831)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a venticinque posti di agente tecnico in prova.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a venticinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto centrale di statistica, per le mansioni di cui all'art. 1, comma secondo, del relativo bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1969, avrà luogo presso la sede di questo istituto, in Roma, via Cesare Balbo, 16, il giorno 5 aprile 1970 con inizio alle ore 10,00.

(2072)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1967, registro n. 12, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1967, registro n. 30, foglio n. 91, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la durata di trenta giorni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1969, registro n. 12, foglio n. 150, col quale sono stati nuovamente riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la durata di giorni quarantacinque ed è stato elevato il numero dei posti da quattro a sei;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

De Matteo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Componenti:

Fontanesi prof. Mario, libero docente di antropologia criminale nell'Università di Roma;

Ragozzino prof. Domenico, libero docente di antropologia criminale nell'Università di Napoli;

Solarino dott. Alfredo, ispettore generale amministrativo nell'amministrazione II. PP.;

Perlito dott. Michele, ispettore generale amministrativo nell'amministrazione II. PP.

Segretario:

Janniello dott. Vincenzo, direttore capo amministrativo nell'amministrazione II. PP.

La spesa presunta di lire 100.000 verrà imputata sul cap. 1051/art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1970
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 269

(1900)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 34 Difesa, foglio n. 87, col quale è stato indetto un concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della difesa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, numero 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della difesa, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1969, è così composta:

Presidente:

Valitutti dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Nizza dott. Vincenzo, direttore generale;

Galateria prof. Luigi, docente di diritto amministrativo presso l'Università di Firenze;

Armani prof. Pietro, docente di scienza delle finanze presso l'Università di Pisa (Facoltà di giurisprudenza - Corso di laurea in scienze politiche);

Mangani dott. Giorgio, ispettore generale.

Segretario:

Velardi dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1970
Registro n. 7, foglio n. 176

(1833)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 203, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1969, è così costituita:

Presidente:

Macrì dott. Domenico, ispettore generale.

Membri:

Cirillo dott. Raffaele, ispettore generale;

De Santis prof. Raffaele, ordinario di matematica e fisica presso l'istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti », di Roma;

Sigillò prof. Giorgio, ordinario di chimica e merceologia presso l'istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti », di Roma;

Marangi dott. Giacomo, direttore di divisione.

Membro aggiunto per l'esame di tecnologia:

Patota Dionisio, perito tecnico industriale capo.

Segretario:

Giovannella Edoardo, vice direttore di ragioneria.

Art. 2.

Ai componenti e al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1970
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 393

(1902)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli a tre posti di bollatore usciere in prova

Nel Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1969, messo in distribuzione il 10 febbraio 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice del concorso per titoli a tre posti di bollatore usciere in prova (ex coeff. 151), nel ruolo del personale subalterno della amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 30 ottobre 1968.

(1859)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1969, notificato il 10 febbraio 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 10 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1968.

(1860)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, il diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, è stato fissato per i giorni 8, 9 e 10 aprile 1970, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria - EUR - Roma.

(1994)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, è stato fissato per i giorni 16, 17 e 18 aprile 1970, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria, Roma-Eur, piano terra, stanza n. 29, il diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

(1993)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, è stato fissato per i giorni 1, 2 e 3 aprile 1970, con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria - EUR, il diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

(1995)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Fermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 205 del 20 gennaio 1969, con il quale viene bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Fermo;

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Satta prof. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Paolucci prof. Salvatore, ufficiale sanitario di Ancona;

Fallica dott. Nicolò, direttore di sezione della prefettura di Ascoli Piceno;

Cassano prof. Cataldo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Roma;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 1ª classe - Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stabilisce, infine, la sede degli esami in Roma.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Ascoli Piceno e del comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 19 febbraio 1970

Il Medico provinciale

(1915)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Gussago

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1335, in data 8 settembre 1969, con cui venne bandito concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per un posto di ostetrica condotta nel comune di Gussago;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice dello stesso concorso;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè la segnalazione della giunta municipale di Gussago in data 16 dicembre 1969;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, per il conferimento, ai sensi dell'art. 73 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, di un posto di ostetrica condotta del comune di Gussago, è composta come qui di seguito indicato:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;

Santolicandro dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia e primario degli spedali civili di Brescia;

Callegari prof. Gianfranco, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Gavardo, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Romagnoli Illa, ostetrica condotta di Castegnato.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; inoltre, esso sarà anche affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Gussago.

Brescia, addì 26 febbraio 1970

Il medico provinciale: Raffo

(1913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 aprile 1969, n. 3792, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, della prefettura di Frosinone, dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi, nonchè dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto vicario;

Graziano prof. dott. Felice, ispettore generale medico;

Pericoli Ridolfini prof. dott. Filippo, primario medico, ospedale generale provinciale di Sora;

Baglioni prof. dott. Alberto, primario chirurgo, ospedale generale provinciale di Sora;

Rea dott. Ernesto, medico condotto.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto stesso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 21 febbraio 1970

Il medico provinciale: Fischetti

(1763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5522 del 1° settembre 1969, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, nonchè delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale capo;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della prefettura di Foggia;

Marinaccio prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Bari;

De Filippis prof. Vito, primario medico degli ospedali riuniti di Foggia;
Troiano dott. Raffaele, medico condotto.

Segretario:
Romei dott. Carmine, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 18 febbraio 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(1914)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1035 del 30 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1968;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pescara, nonchè la proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di Pescara;
Visto il decreto n. 709 del 25 febbraio 1970, con cui il medico provinciale di Pescara ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220 alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è così costituita:

Presidente:
Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto vicario di Pescara;
Cei dott. Luigi, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'istituto di medicina veterinaria legale dell'Università di Milano;
Di Matteo dott. Piero, veterinario condotto di Penne.

Segretario:
Levante dott. Giulio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Pescara, addì 25 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(1916)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1970, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 30 aprile 1970, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferiti al bilancio 1970 e fino alla concorrenza di 4/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto sociale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1032)

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1970, n. 2.
Concessione indennità speciale al personale tecnico della ripartizione « Piano territoriale ed edilizia sociale » e variazione bilancio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del 10 febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici addetto alla ripartizione « Piano territoriale ed edilizia sociale » viene corrisposto con decorrenza 1° gennaio 1969 una indennità annua speciale non pensionabile e non cumulabile con l'indennità di progettazione di cui all'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, e successive modifiche.

L'ammontare della suddetta indennità è fissato annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, tenendo conto dell'attività tecnica richiedente particolare perizia o specializzazione svolta dai singoli interessati. Essa comunque non può superare l'ammontare della indennità di progettazione, direzione dei lavori e conseguenti operazioni delle opere pubbliche liquidata per lo stesso periodo di tempo al personale direttivo di pari qualifica e grado addetto all'assessorato ai lavori pubblici.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e calcolati per l'anno 1969 in lire 4.500.000 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1969 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 845 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

Art. 3.

Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE SECONDA

Uscite

Capitolo di nuova istituzione:

Cap. 450. — Indennità speciale al personale tecnico direttivo addetto alla ripartizione « Piano territoriale ed edilizia sociale » L. 4.500.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 845. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 4.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1692)

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1970, n. 3.
Provvedimenti per il risanamento urbanistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

Zone e piani di risanamento

Art. 1.

Nei piani regolatori o programmi di fabbricazione possono essere dichiarate zone di risanamento gli insediamenti che presentino gravi inconvenienti edilizio-urbanistici, eliminabili soltanto mediante appositi provvedimenti.

La zona di risanamento dev'essere delimitata in modo da permettere una razionale sistemazione. Possono essere escluse le particelle o parti di esse che ne pregiudichino una omogenea attuazione. Tale esclusione può essere deliberata anche dopo l'approvazione dello strumento urbanistico e la relativa delibera è soggetta alla sola approvazione della Giunta provinciale.

In particolare si riscontrano inconvenienti edilizio-urbanistici, quando la zona per la sua struttura edilizia o per altri motivi non corrisponde ai requisiti generali di igiene e di sicurezza delle abitazioni e degli ambienti di lavoro.

A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano regolatore o programma di fabbricazione, o di una variante concernente la perimetrazione della zona di risanamento, in tale zona e comunque per un periodo non superiore a due anni, è vietato il rilascio di licenza edilizia singola fino all'approvazione del relativo piano, di cui all'art. 2.

Art. 2.

Per il riassetto edilizio della zona di risanamento, i comuni elaborano, su cartografia almeno in scala catastale, il relativo piano, ferme restando la destinazione e la densità edilizia stabilite nello strumento urbanistico.

Il piano di risanamento comprende le misure atte ad eliminare gli inconvenienti edilizio-urbanistici, allo scopo di dare una nuova configurazione della zona.

Le misure si distinguono in:

a) provvedimenti organizzativi, quali: il riordino dei rapporti di proprietà, il trasferimento temporaneo o permanente degli abitanti e delle aziende, la rimozione di manufatti e le opere di urbanizzazione;

b) provvedimenti edilizi, quali: la demolizione totale o parziale degli immobili e le relative ricostruzioni, nonchè gli edifici da ammodernare.

Ferme restando le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla legge statale, nell'elaborazione del piano di risanamento deve aversi riguardo alla conservazione degli edifici di valore storico o artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente. Per le operazioni di risanamento interessanti agglomerati che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale le densità edilizie non possono superare quelle preesistenti, maggiorate fino al dieci per cento.

Nella elaborazione del piano di risanamento il comune esamina con i proprietari dei terreni, dei fabbricati o degli altri immobili le misure di cui al secondo comma ed i problemi di finanziamento.

Nella relazione al piano di risanamento devono essere indicati gli inconvenienti edilizio-urbanistici riscontrati nella zona e le misure atte ad eliminarli, il tempo necessario per l'attuazione, il consenso o meno degli interessati e le possibilità di trasferimento delle aziende e delle persone occupanti abitazioni. Alla relazione deve essere allegata la relazione di previsione di massima delle spese per l'attuazione del risanamento. In tale relazione devono indicarsi, con riferimento al titolo di assunzione della spesa ed alle due categorie di provvedimenti, di cui al secondo comma, il costo, il modo di copertura ed eventualmente l'ammontare dei contributi da erogare dal fondo di risanamento di cui all'art. 4.

Art. 3.

Al piano di risanamento si applica quanto disposto agli articoli 22, 23, 34 e 35 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e successive modificazioni, in merito alla formazione, approvazione, efficacia ed attuazione dei piani particolareggiati. I termini di cui all'art. 16 della suddetta legge sono ridotti alla metà.

L'approvazione del piano equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esso previste.

PARTE SECONDA

Finanziamento del risanamento

Art. 4.

E' costituito il fondo per il risanamento urbanistico da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da erogarsi a norma della presente legge.

Lo stanziamento annuo massimo è stabilito in lire 750.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1969 lo stanziamento è stabilito in lire 750.000.000 che viene prelevato dallo stanziamento di cui al capitolo 1320 del bilancio di previsione 1969, istituendo in bilancio l'apposito nuovo capitolo n. 1046, denominato: « Fondo per il risanamento urbanistico », nel titolo II, sezione III, rubrica I, categoria X.

L'allegato al cap. 1320 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969, tabella *B*), è modificato nel senso di utilizzare tutto il fondo accantonato per gli scopi della presente legge, compresi i 250.000.000 originariamente destinati ad altro scopo.

La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere utilizzata negli esercizi successivi.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la Giunta provinciale determina, mediante deliberazione, la quota del fondo di risanamento destinata alla concessione di contributi a richiedenti singoli non compresi in piani di risanamento sovvenzionati e la quota destinata alla attuazione di piani di risanamento nelle zone di cui all'art. 6.

Art. 5.

La quota parte del fondo di risanamento destinata alla concessione di contributi a richiedenti singoli che intendono eseguire lavori di ammodernamento alla propria abitazione o che intendono rinnovarla completamente o parzialmente, perchè

l'edificio per le sue precarie condizioni non può più essere ammodernato, è amministrata dalla commissione di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni.

La suddetta commissione ha il compito di:

a) formare, dando preferenza ai residenti nelle zone determinate ai sensi dell'art. 6, una graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun richiedente secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni, nonchè dai relativi regolamenti di esecuzione;

b) deliberare la concessione dei contributi, fissando il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Nessun contributo potrà essere concesso per lavori iniziati prima del termine fissato dalla commissione.

Le domande devono essere presentate all'assessorato provinciale per l'edilizia popolare nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. La domanda deve essere corredata da una relazione descrittiva delle opere da eseguire e dal relativo preventivo di spesa.

Il pagamento dei contributi di cui all'art. 7 avviene, anche in due rate, su autorizzazione dell'Assessore provinciale per l'edilizia popolare, dopo l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

Non possono essere concessi contributi dalla quota parte del fondo di risanamento di cui al presente articolo:

a) a chi non abbia la propria residenza stabile in un comune della provincia;

b) a chi sia proprietario di un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o risulti proprietario in qualsiasi località di altro alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200.000;

c) alle famiglie di cui uno o più componenti siano proprietari di un alloggio acquisito con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, della Provincia o di altro ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o altro ente pubblico, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;

d) ai componenti le famiglie le quali abbiano un reddito complessivo annuo in cui prevalga il reddito non proveniente dal lavoro o che sia superiore a lire 1.500.000 aumentato di lire 250.000 per la moglie e di lire 100.000 per ogni altro familiare convivente a carico ai sensi della legislazione sugli assegni familiari.

Art. 6.

Per l'attuazione di un programma di risanamento urbanistico a lungo termine la Giunta provinciale, sentite le comunità di valle, ove esistono, individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un primo gruppo di zone nelle quali:

a) per l'altitudine, il clima, il sistema viario interno ed esterno o per la pendenza esistono condizioni di vita e di produzione particolarmente difficili, connesse allo stato di bisogno degli abitanti, zone che perciò sono minacciate di spopolamento, e nelle quali;

b) sono progettati o in fase d'attuazione provvedimenti per il miglioramento del sistema viario esterno o per la valorizzazione della produzione agricola e forestale ed il miglioramento della struttura agraria, allo scopo di conservare l'insediamento anche come residenza della popolazione occupata a distanze ragionevoli in settori extra-agricoli.

In base ai piani di risanamento adottati entro il termine da stabilire dai comuni ricadenti nelle zone di cui al comma precedente, la Giunta provinciale predispone un programma pluriennale di attuazione, per il quale vengono utilizzate le disponibilità della quota del fondo per il risanamento urbanistico destinata a tale scopo.

Il comune, d'intesa con l'assessorato provinciale per l'edilizia popolare nomina un esperto che sovrintenda all'attuazione del piano di risanamento sovvenzionato e coordini l'attività pubblica e privata.

Art. 7.

Con le disponibilità del fondo di risanamento possono essere concessi i seguenti contributi:

a) fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i provvedimenti organizzativi dei comuni di cui all'art. 2;

b) fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i provvedimenti edilizi di cui all'art. 2, rispettivamente per i lavori di richiedenti indicati al primo comma dell'art. 5, la relativa spesa non può superare l'importo di lire 3 milioni per opere di ammodernamento e di lire 7,5 milioni per ricostruzioni;

c) fino alla misura massima del 60 per cento della spesa di elaborazione del piano e degli onorari dell'esperto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Sono esclusi dalla spesa ammissibile tutti gli interventi di ordinaria manutenzione di un fabbricato o di un impianto.

Art. 8.

La misura dei contributi di cui all'art. 7 per l'attuazione di un piano di risanamento viene determinata nella deliberazione con la quale il piano stesso viene approvato.

Il relativo importo viene versato al comune competente, il quale istituisce per la sua amministrazione una gestione speciale ai sensi del vigente ordinamento dei comuni.

Il pagamento può essere effettuato su stati di avanzamento vistati dall'esperto di cui all'ultimo comma dell'art. 6. La rata da liquidare a lavori ultimati non può essere comunque inferiore al 40 per cento del contributo concesso.

PARTE TERZA

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 9.

Per l'anno 1969 la Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui al quarto comma del precedente art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una parte della quota che sarà destinata ai richiedenti singoli può essere utilizzata per la concessione di contributi ai richiedenti che hanno presentato domanda ai sensi della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, entro il termine del 31 ottobre 1969.

La presente legge sostituisce la prima parte della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14. Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed i relativi regolamenti di esecuzione.

Nell'ultimo comma dell'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, modificato con l'art. 11 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, sono soppresse le parole « o un piano di risanamento edilizio in zone depresse ai sensi della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14 ».

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1693)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.